Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 3

(Promozione turistica integrata)

- 1. La Regione promuove il territorio e le sue diverse articolazioni per creare un sistema turistico integrato al fine di proporre al turista prodotti alla cui realizzazione concorrono tutti gli operatori regionali raggiungendo, in tal modo, il miglior livello di integrazione e coordinamento tra l'attività promozionale e quella di commercializzazione delle risorse e dei prodotti regionali.
- **2.** Gli obiettivi del sistema turistico integrato di cui al comma 1 sono, in particolare, quelli di:
- a) allineare le strategie istituzionali e private verso una direzione comune;
- **b)** presentare la Regione Friuli Venezia Giulia al mercato come un sistema turistico unico;
- c) ridurre la frammentazione e incrementare il dialogo fra istituzioni e privati;
- d) incrementare l'efficacia delle azioni e ottimizzare le risorse disponibili;
- e) promuovere l'attrattività regionale per nuovi investimenti nel settore turistico;
- f) migliorare la qualità dell'offerta dei servizi prestati al turista e consentire a coloro che svolgono attività di rilevanza turistica di adeguarsi alle nuove tecniche di gestione dell'accoglienza.
- **3.** Gli obiettivi di cui al comma 2 sono delineati nell'ambito di una strategia integrata del sistema turistico regionale che si esplica anche nella redazione di un piano del turismo che la Regione provvede periodicamente ad aggiornare.